



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**



Bruxelles, 5 dicembre 2005
15360/05 (Presse 343)
(OR. en)

**Il Consiglio approva l'istituzione di una lista nera comune
dei vettori aerei non sicuri**

Il Consiglio ha adottato un regolamento che istituisce un elenco UE dei vettori aerei che non rispettano i requisiti di sicurezza comuni: i vettori aerei non conformi saranno soggetti a un divieto operativo valido in tutta l'UE. Il regolamento consolida inoltre i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, prevedendo che essi siano informati dell'identità del vettore aereo effettivo dei voli da essi utilizzati (*PE-CONS 3660/05*).

Il Consiglio ha potuto recepire tutti gli emendamenti votati dal Parlamento europeo il 16 novembre, in quanto essi erano stati preventivamente negoziati da Consiglio, Parlamento europeo e Commissione. Il Consiglio è quindi riuscito a adottare il regolamento a meno di sei mesi di distanza dai tragici incidenti aerei dell'agosto scorso, a seguito dei quali era stato richiesto un intervento rapido a livello europeo.

Per l'istituzione della lista nera comune si seguiranno i criteri illustrati qui di seguito.

S T A M P A

Ai fini dell'istituzione dell'elenco comunitario, ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento, l'identità dei vettori aerei oggetto di un divieto operativo sul proprio territorio. Entro un mese a decorrere dal ricevimento delle informazioni in questo senso, la Commissione stabilisce, in base a criteri comuni, l'imposizione di un divieto operativo relativamente ai vettori aerei interessati e definisce l'elenco.

Un vettore aereo è iscritto nell'elenco se presenta gravi e comprovate carenze per quanto riguarda la sicurezza, se manca della capacità e/o volontà di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza oppure se le autorità responsabili della supervisione del vettore aereo mancano della capacità e/o volontà di porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza, di far rispettare le norme di sicurezza pertinenti o di supervisionare l'aeromobile.

Ogni tre mesi almeno la Commissione verifica se occorra aggiornare l'elenco comunitario inserendovi altri vettori aerei o depennando quelli che hanno ovviato alle carenze in materia di sicurezza. Perché l'elenco possa essere adeguatamente aggiornato, gli Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni utili.

L'elenco e le relative modifiche saranno pubblicati in Internet e nella Gazzetta ufficiale dell'UE. I contraenti di trasporto aereo, le autorità nazionali dell'aviazione civile, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e gli aeroporti dovrebbero rendere noto l'elenco ai passeggeri sia attraverso i loro siti web sia, eventualmente, nei loro edifici.

Il regolamento consolida inoltre i diritti dei passeggeri in materia d'informazione, prevedendo che essi siano informati dell'identità del vettore aereo effettivo del loro volo. I passeggeri avranno altresì diritto ad essere risarciti e/o a essere riprotetti su un volo alternativo qualora il vettore fosse inserito nell'elenco dopo che essi hanno effettuato la prenotazione.

Il contraente di trasporto aereo è tenuto ad assicurare che l'identità del vettore effettivo sia comunicata al passeggero al momento della prenotazione. Se l'identità non è nota al momento della prenotazione, il contraente di trasporto aereo deve informare il passeggero dell'identità del vettore effettivo non appena essa sia stata accertata. Se il vettore aereo effettivo cambia dopo la prenotazione, il passeggero dev'essere informato, almeno, al momento del check-in oppure dell'imbarco.

Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, probabilmente a inizio 2006.